

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART.1 DENOMINAZIONE e PERSONALITA' GIURIDICA

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore o CTS) è costituita un'associazione (riconosciuta) di promozione sociale sotto la denominazione **APS ARCIPELAGO DELLE ROSE ETS**.

ART. 2 SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Vicenza, con indirizzo, attualmente, in Viale del Mercato Nuovo n. 44/G L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3 SCOPO E ATTIVITA'

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare scopo dell'associazione è di:

- contribuire al pieno sviluppo della persona umana (articolo n. 3 della Costituzione Italiana) nella sua sfera fisica, emozionale, mentale e spirituale (intesa quest'ultima come la prospettiva secondo cui esiste un livello della realtà, non percepibile coi sensi fisici, situato oltre quello della materia tangibile, dal quale quest'ultima trae vita e intelligenza);
- potenziare abilità e competenze della persona umana per vivere una vita di qualità, per sviluppare il proprio potenziale e per agire positivamente nella quotidianità, con particolare riferimento, ma non a titolo esaustivo, alle life skills dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che possono essere raggruppate secondo tre aree:

EMOTIVE: consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress;

RELAZIONALI: empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci;

COGNITIVE: risolvere i problemi, prendere decisioni, pensiero critico, pensiero creativo.

<< Le Life Skills giocano un ruolo importante nella promozione del benessere mentale (il quale) incrementa la motivazione a prenderci cura di noi stessi e degli altri e la prevenzione del disagio mentale e dei problemi comportamentali e di salute. >> (OMS)

- promuovere il benessere individuale e quello della comunità sociale attraverso le competenze digitali per essere cittadino digitale consapevole;

	- promuovere il benessere individuale e quello della comunità sociale, nell'ambito di un armonioso rapporto con l'ambiente Natura, le risorse della medesima e gli animali. L'associazione rifiuta ogni fondamentalismo, ogni estremismo, ogni polarizzazione partitica della visione della realtà e delle metodologie applicate. L'associazione si adopera per rilevare forme di dipendenza su cui l'individuo spesso si adagia e propone percorsi di consapevolezza, presa di coscienza di sé ed evoluzione. Per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale: - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare, da proporre anche in contesti preventivi, abilitativi e terapeutici, corsi teorici e pratici, a titolo esemplificativo e non esaustivo di: - o arte (pittura, lavorazione di legno, ferro e argilla, body painting); - o teatro; - o musica, danza e biodanza; - o cibo e nutrizione; - o yoga; - o rapporto con animali e pet-therapy; - o uso consapevole del digitale, dello smartphone, dei social e del web in generale; - o rilassamento profondo e meditazione; - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; - formazione extra-scolastica, anche in ambito digitale finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; - servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti per almeno il 70% da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore: supportare	

tali enti nella costituzione, avviamento ed, anche, nella ordinaria attività;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106; in particolare effettuerà direttamente le attività e/o promuoverà la costituzione e l'avviamento di iniziative a mezzo di terzi soggetti, quali società cooperative, imprese sociali ed altri soggetti del terzo settore, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate e/o disabili;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e della coltivazione delle piante (ortoterapia inclusa);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-

sto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- interventi e prestazioni sanitarie, anche promuovendo la sperimentazione di nuove cure sostenute dalla ricerca scientifica e introducendo nei protocolli di cura metodologie riconducibili alla c.d. medicina non convenzionale; l'associazione promuove una medicina intesa come ars medica: preventiva, predittiva (individuazione dei fattori di rischio genetici, famigliari, ambientali, individuali), personalizzata, partecipata (rapporto terapeuta-paziente) ed integrata, il tutto nel rispetto dei limiti di legge.

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, il tutto nel rispetto dei limiti di legge.

L'associazione per la realizzazione delle attività sopra descritte potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche disponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione e/o in appalto e/o sub-appalto di parte delle attività;

d) assumere dipendenti e collaboratori a tempo pieno, part-time e/o occasionale; stipulare contratti di prestazione d'opera con professionisti e consulenti;

e) promuovere la brevettazione ed ogni forma di protezione del know-how legittimamente acquisito;

f) partecipare e aderire ad altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima;

g) sottoscrivere il capitale sociale di società di capitali purché ciò sia accessorio e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;

h) esercitare attività imprenditoriale e commerciale di qualunque tipo, purché l'attività sia accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;

i) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dall'as-

sociazione;

j) richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbonamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;

k) inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

l) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutarie;

m) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a realizzare le attività di interesse generale di cui allo scopo dell'associazione.

In ogni caso a norma dell'art. 6 CTS, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, dovranno essere esercitate nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, CTS, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 CTS e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

ART. 4 DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

PATRIMONIO E RISORSE

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'associazione è fissato in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione medesima.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.

7, comma 2, CTS, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ai sensi dell'art.10 del CTS.

ART. 6 RISORSE UMANE

Ai sensi dell'art. 36 CTS, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati o al diverso valore definito dalla legislazione vigente futura.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 7 REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o soggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 8 AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio fiscale e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- indirizzo email e/o pec ove ricevere ogni comunicazione inerente l'associazione;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti;
- la dichiarazione di essere o non essere persona politicamente esposta.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro 30... giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, il quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 9 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono a tutti gli effetti elettori ed eleggibili a tutte le cariche con parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo.

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;

- essere informati sulle attività dell'associazione;

- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali agendo ai sensi dell'art. 2422 comma 1 cod. Civ. e relativa giurisprudenza e comunque ai sensi del successivo art. 35;

- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 CTS;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, CTS.

ART. 10 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Le quote di associazione annuale sono uguali e non differenziate.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati.

ART. 11 DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non può essere trasferita.

La quota associativa non può essere rivalutabile.

ART. 12 PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 13 RECESSO

Il recesso da associato ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso è comunicato al Consiglio direttivo, fatto salvo il regime di prorogatio di cui all'art. 2385 cod.civ..

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione di promozione sociale.

ART. 14 ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per

la partecipazione all'associazione dal presente statuto;

- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;

- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;

- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;

- in caso di significativi atti od omissioni che si manifestano come non coerenti con lo scopo dell'associazione.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo e/o del Collegio dei probiviri.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo e/o del Collegio dei probiviri, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al collegio dei Probiviri e/o al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 15 MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

Organi sociali

ART. 16 Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione
- Collegio dei probiviri

ASSEMBLEA

ART. 17 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è sovrana.

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

ART. 18 DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto; gli associati che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 19 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o con consegna a mano (firmata per ricevuta) o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno tre giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione europea; nel caso di convocazione fuori dall'Italia i termini di convocazione sono prorogati di dieci giorni di calendario.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 20 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea é presieduta dal presidente dell'organo direttivo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Ogni associato può delegare un altro per rappresentarlo in assemblea ma nessun associato può avere più di dieci deleghe.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza dei presenti calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle

loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali, anche con mezzi di telecomunicazione ai sensi del successive art. 36, che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

ART. 21 QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese:

- in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati;
- in seconda convocazione a maggioranza degli intervenuti.

ART. 22 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO ED ALTRE DELIBERAZIONI

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, le seguenti decisioni devono essere approvate da almeno la metà degli associati:

- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 23 Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati, tra i propri associati; possono essere nominate componenti del Comitato direttivo anche persone fisiche che non siano associate purchè in numero inferiore alla metà dei componenti l'organo direttivo.

Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e conclude il suo mandato con l'approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio dell'ultimo esercizio.

Possono farne parte esclusivamente le persone fisiche maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Se l'organo amministrativo è composto:

- da 3 (tre) a 4 (quattro) membri, almeno 1 (uno) deve essere scelto tra i soci fondatori, se sussistenti;
- da 5 (cinque) e più membri, almeno 2 (due) membri devono essere scelti tra i Soci Fondatori, se sussistenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione.

L'Organo amministrativo nomina al suo interno, oltre al Presidente, il Vice-Presidente, e il Segretario.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, se esistenti, ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

Il Consiglio è convocato, con comunicazione scritta almeno 8 (otto) giorni prima, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

È possibile partecipare alle riunioni, previa decisione del Presidente del Consiglio Direttivo, anche in audio-video conferenza ai sensi del successivo art. 36.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia

per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- determina la quota associativa annua,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati.

Tuttavia sarà necessaria la preventiva autorizzazione degli associati, con decisione da adottarsi a maggioranza dei 2/5 (due quinti) degli associati, per il compimento dei seguenti atti:

- acquisto e vendita del diritto di proprietà di immobili
- sottoscrizione di contratti di leasing immobiliare
- assunzione di mutui e/o finanziamenti con o senza garanzie, escludendo i finanziamenti soci che restano di competenza dell'organo amministrativo;
- concessione di garanzie a favore di terzi;
- emissione di cambiali.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad un Comitato Esecutivo o anche ad uno o più dei propri membri.

Ai sensi dell'art. 28 CTS, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 25 PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 26 ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, CTS, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto or-

ganizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 CTS, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dalla legge, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 CTS, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 27 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 26 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 CTS, la revisione dei conti sull'associazione di promozione sociale è esercitata da un revisore legale dei conti oppure da un collegio di più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'as-

semblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

ART. 28 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è nominato dall'assemblea.

Il collegio dei probiviri si compone di 3 (tre) membri, i quali sceglieranno tra loro il presidente del collegio.

I membri del collegio dei probiviri possono essere anche non soci dell'associazione; la maggioranza dei componenti del collegio deve essere scelta tra i soci fondatori, se sussistenti.

Tutti i membri del consiglio dei probiviri devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ. e possono aver ricoperto la carica di componente l'organo direttivo negli esercizi precedenti, oltre che i seguenti requisiti di professionalità.

La funzione del collegio dei probiviri è quella di:

- esaminare, su istanza del socio, il provvedimento di esclusione deliberato dall'organo direttivo o su richiesta del proponente quello di diniego all'ingresso;
- promuovere, indipendentemente dalla delibera dell'organo direttivo, l'esclusione del socio.

Il collegio dei probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'assemblea.

Il collegio dei probiviri esamina e giudica secondo equità e senza formalità di procedura, trasmettendo il proprio giudizio all'organo direttivo, il quale adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il collegio dei probiviri dura in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei membri del collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

TITOLO V

BILANCIO

ART. 29 BILANCIO

L'esercizio dell'associazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni

anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo deve redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 CTS.

ART. 29 bis UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 30 ESTINZIONE E SCIoglimento

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 CTS, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione di promozione sociale viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 31 LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione di promozione sociale o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

ART. 32 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 34 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati o fra questi e l'associazione, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti, sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente per materia, in relazione alla normativa di tempo in tempo vigente, e per territorio, in relazione al luogo ove ha sede l'associazione.

ART. 35 DIRITTO D'ISPEZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Al fine di tutelare il diritto dell'associazione all'ordinato svolgimento della propria attività ed alla riservatezza ed alla non divulgazione di notizie e dati attinenti l'attività sociale, l'associato non amministratore, nell'esercizio del diritto di cui al precedente punto 9 deve osservare le seguenti modalità procedurali:

- la consultazione potrà essere richiesta da ciascun associato non amministratore non più di quattro volte per esercizio sociale;
- i professionisti, tramite i quali i soci possono procedere alla consultazione, debbono essere iscritti ad Albo professionale che imponga ai propri iscritti obblighi di riservatezza in ordine agli incarichi ricevuti;
- la richiesta di consultazione dovrà essere fatta pervenire all'organo direttivo, con raccomandata A/R o pec, con un preavviso di 10 (dieci) giorni liberi; dovranno essere indicati nella richiesta anche il nome e la qualifica professio-

nale dell'eventuale professionista tramite il quale si intende eseguire la consultazione, al fine di consentire la verifica dei requisiti di cui sopra;

- la consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro dell'associazione e con modalità tali da non recare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività, e non potrà, comunque, protrarsi per più di due giorni lavorativi;
- l'associato potrà ottenere, a proprie spese, estratti solo del libro sociale obbligatorio di cui al n. 2) all'art. 2478 c.c.;

- nell'effettuare la consultazione non potranno essere estratte copie di documenti di nessun tipo, né eseguite fotografie o fotoriproduzioni, o comunque nessun dato o documento, in originale, in copia o comunque riprodotto, potrà essere portato al di fuori della sede della società ovvero al di fuori della sede ove si trovano i documenti consultati, con la sola eccezione per i documenti o libri per i quali il rilascio di estratti e copie sia espressamente consentito dalla disposizione che precede o in genere dal presente Statuto.

L'associazione società al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni sopra riportate potrà nominare un proprio rappresentante che assista alle operazioni di consultazione eseguite dal socio o dal professionista dallo stesso incaricato.

L'associato che procede al controllo, o il professionista dallo stesso incaricato, non potranno divulgare o comunicare, in nessun caso ed a nessun titolo, a ditte concorrenti o comunque a terzi le notizie, le informazioni, i dati di cui sono venuti a conoscenza. In caso di violazione di tale obbligo l'associato inadempiente potrà essere escluso dall'associazione a norma del precedente art. 14, salvo sempre il diritto dell'associazione ad agire nei suoi confronti per il risarcimento dei danni arrecati.

ART. 36 MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea degli associati, riunioni del comitato direttivo e del collegio sindacale) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, nel caso di associati partecipanti all'assemblea, il capitale dagli stessi rappresentato;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e

dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto i)

iii) Spetta al soggetto ovvero all'organo legittimato alla convocazione della riunione collegiale prevedere, per ogni singola riunione, la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla società, ove è consentito agli aventi diritto (associati, amministratori, liquidatori, sindaci) di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo.

iv) E' peraltro, consentito al singolo avente diritto (associati, amministratore, liquidatore, sindaco) di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non espressamente prevista nell'avviso di convocazione. In questo caso spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione alle condizioni sopra elencate sub i); in caso di assemblea degli associati, l'associato dovrà comunicare all'associazione la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione almeno 24 ore prima della riunione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto.

v) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente chi la presiede (che dovrà, pertanto, corrispondere col luogo indicato nell'avviso di convocazione).

ART.37 PAGAMENTI E RIMBORSI SPESE

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete soltanto il rimborso delle spese preventivamente autorizzate e regolarmente documentate, anche ai sensi dell'art.17 co.5 del CTS; sono escluse indennità e rimborsi spese forfettari. Prestazioni d'opera e/o forniture di beni saranno remunerate a condizioni di mercato.

ART. 38 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

F.to:

ALESSANDRO BALLARDIN

FRANCESCO DENITTO

TERESA MELAROSA

ROSSANO CINZIA

LORENA FARINELLA

ROBERTA GRENDENE

GUGLIELMO TOMMASIN

ENRICO DIANIN

LEOPOLDO D'ERCOLE notaio